



**TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE PENALE**

RITO ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica:

Dr. Maria Giuliana Civinini

nell'udienza: **PUBBLICA DIBATTIMENTALE**

del 16/12/2016

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

~~XXXXXXXXXX~~ nt. a Napoli il 17/03/1970 elettivamente domiciliato in Livorno presso lo studio dell'avv. Flavio Ceccarini – libero assente – assistito di fiducia dall'avv. Flavio Ceccarini e dall'avv. Simona Pagnini

IMPUTATO

Dei delitti p. e p. dagli artt. 388 c.2 e 574 c.p. perché, omettendo di ottemperare a quanto concordato negli accordi di separazione omologati dal Tribunale di Catania in data 29/04/2014 con provv. 12214/2013, al termine del periodo in cui gli erano stati affidati, e non ottemperando all'ordine di immediato rientro dei minori a Catania disposto dal Tribunale di Catania in data 03/11/2014, altresì omettendo di ottemperare al provvedimento del Tribunale di Catania del 06/09/2014, rifiutava di consegnare i figli minorenni ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ al coniuge separato ~~XXXXXXXXXX~~ che intendeva portarli con sé a Catania per consentire loro di frequentare la locale scuola media ed elementare, ove risultavano rispettivamente iscritti, sottraendoli in tal modo e senza giustificato motivo alla legittima potestà genitoriale della madre e allontanandoli dalla loro abituale

sent. n. 2813 del
16/12/2016

N. R.G.N.R.
2014/006027

N. R.DIB
2016/001384

Depositata in
Cancelleria

il 27/02/2017
L'Assistente Giudiziario
Vincenza Astori

Com. irrev. sent. ex.
art. 27 disp. reg. cpp

il

il Funz. di
Cancelleria

Estratto Questura

il

estratto sent. al PM.
ex. art. 28 disp. reg.
cpp.

il

il Funz. di
Cancelleria



dimora.

In Castiglioncello dal 17/09/2014 sino al 17/02/2015

Fatta scheda

il

Con l'intervento del P.M. VPO D.ssa Simonetta Poggetti munita di delega del PM n. 545/16

nonché del difensore di fiducia dell'imputato avv. Flavio Ceccarini e avv. Simona Pagnini entrambi presenti e dal difensore della P.C. avv. Stefano Francesco Pipitone del foro di Catania presente

camp.pen.

N.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il P.M.: mesi 6 di reclusione

Il Difensore di P.C.: produce conclusioni scritte e per la liquidazione delle spese si rimette a giustizia.

Il Difensore: assoluzione con formula di giustizia, in ipotesi minimo della pena benefici di legge e concessione delle attenuanti generiche.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

██████████ è stato tratto a giudizio per rispondere del reato continuato a lui ascritto alla rubrica (violazione degli artt. 388 e 574 CP per aver riconsegnato i figli minori al coniuge separato al termine del periodo di permanenza presso di sé per le vacanze estive) con decreto del PM in data 15 febbraio 2016.

All'udienza del 14 ottobre 2016, presente l'imputato, la parte offesa ██████████ si costituiva parte civile; aperto il dibattimento, le parti formulavano le richieste istruttorie e, data la copiosità delle produzioni documentali, il giudice rinviava per poter valutare alla luce delle medesime la rilevanza delle numerose prove orali richieste. Alla successiva udienza del 11 novembre il PM modificava il capo d'imputazione aggiungendo il riferimento alla non ottemperanza all'ordine di immediato rientro dei minori a Catania disposto dal Tribunale di Catania in data 03/11/2014, e al provvedimento del Tribunale di Catania del 06/09/2014 e estendendo la condotta fino al 17/02/2015. All'udienza del 16 dicembre 2016, il giudice, alla luce dell'ampia documentazione, non ammetteva le prove orali e, dichiarata chiusa l'istruttoria, invitava le parti a concludere e queste concludevano come in epigrafe. Quindi il giudice pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza e riservando la motivazione in 70 giorni.

Risulta provato che ██████████ e ██████████ hanno contratto matrimonio nel 2002, hanno avuto due figli, nel 2009 si sono separati e nel 2014 hanno ottenuto il divorzio; sulla base delle condizioni fissate in sede di divorzio congiunto, i figli sono affidati in modo condiviso ai genitori anche se vivono prevalentemente con la madre a Catania e possono restare col padre in Castiglioncello in periodi limitati, essenzialmente durante le vacanze scolari, con spese relative ai viaggi aerei dei figli a carico del padre. Nell'estate 2014, al momento in cui i figli sarebbero dovuti rientrare presso la madre, gli stessi sono rimasti in Castiglioncello e il padre non ha provveduto a inviarli o accompagnarli a Catania neppure dopo l'ordine di immediato rientro emesso dal Tribunale di Catania il 3/11/2014.

Tale fatto, incontestato dall'imputato, integra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 388 CP (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice civile sull'affidamento di minori) mentre non può parlarsi di sottrazione alla potestà genitoriale (istituto non più esistente e sostituito dal 2012 dalla responsabilità genitoriale, concetto ben più ampio e implicante una ben maggiore presa in carico dell'interesse del minore) della madre posto che i figli erano e sono in affidamento non esclusivo ma congiunto ad entrambi i genitori, che esercitano insieme la responsabilità genitoriale.

Ciò posto devono valutarsi le ragioni che hanno spinto il ██████████ a non lasciar rientrare i minori presso la madre.

Risulta documentato che: i minori sarebbero dovuti rientrare presso la madre i primi giorni di settembre 2014; gli stessi, già da tempo durante le conversazioni telefoniche e ancor più durante la permanenza estiva a Castiglioncello, avevano espresso al padre un forte disagio nella relazione con la madre tanto da esprimere il fermo desiderio di restare col padre e non rientrare nell'abitazione materna. Tanta era la determinazione dei figli, che il ██████████ proponeva ricorso in via d'urgenza innanzi al Tribunale di Catania per ottenere una modifica delle condizioni di divorzio in punto di affidamento e, *inaudita altera parte*, l'autorizzazione a iscrivere i figli a scuola a Castiglioncello. Il Tribunale con decreto 6 settembre 2014 ritenuto di non poter decidere in assenza di contraddittorio, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 30 settembre 2014 e quindi, con decreto 3

novembre 2014 (assai meno motivato di quello con cui si affrontavano le ragioni dell'impossibilità di emettere un provvedimento d'urgenza *inaudita altera parte*), senza ascoltare – come dovuto – i minori, respingeva la richiesta di affidamento dei figli al padre e disponeva l'immediato rientro degli stessi a Catania. In data 12 novembre 2014 il [REDACTED], permanendo il rifiuto dei figli di rientrare, proponeva reclamo davanti alla Corte d'Appello di Catania, la quale, con provvedimento provvisorio dell'11 dicembre 2014, affidava i minori al Servizio Sociale del Comune di Catania "con il mandato di attuare il loro trasferimento presso la dimora materna ed assicurarne la frequenza scolastica, ma anche il mandato, nel caso in cui i minori manifestassero resistenza, di approfondire, tramite psicologo, le ragioni della resistenza ed avviare indagini socio-ambientali". Il trasferimento presso la madre dei ragazzi non aveva luogo a causa della loro ferma resistenza; si legge in merito nella relazione dei Servizi della ASL 6 Livorno – all'esito di una accurata indagine socio-familiare, di visite e colloqui - in data 3 gennaio 2015: [REDACTED] e [REDACTED] "hanno bisogno di recuperare il rapporto con la madre con un lavoro di aiuto e sostegno psicologico. Per quanto rilevato, al momento, non sembra possibile mettere in atto altri interventi finalizzati al rientro immediato dei bambini presso la madre, senza creare una situazione di disagio agli stessi"; il rifiuto dei ragazzi è confermato in una successiva articolata relazione degli stessi Servizi in data 11 aprile 2015. La Corte ascoltava la figlia [REDACTED] e dava mandato ai Servizi Sociali di Catania e di Castiglioncello di predisporre il necessario supporto per il ristabilimento di un corretto rapporto dei minori con la madre e in generale con entrambi i genitori; ancora la Corte, all'esito dei disposti accertamenti, ha "ritenuto di non operare coercizione sui minori, ma di assicurare loro un percorso di sostegno individuale" e quindi, all'esito dell'istruttoria, con decreto in data 1 marzo 2016, ha: affidato i minori esclusivamente al padre prescrivendogli di assicurare la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico in atto; confermato il mandato alla ASL 6 di Livorno in ordine alla presa in carico e al percorso di sostegno per i minori e i genitori, revocato ogni mandato conferito ai Servizi catanesi; dato mandato al Consultorio familiare di Catania di offrire alla madre un percorso di sostegno alla genitorialità; cessato l'obbligo di [REDACTED] di versare alla madre un assegno per il mantenimento dei figli ponendo un corrispondente obbligo a carico della [REDACTED].

Appare evidente sulla base della riassunta vicenda giudiziaria civile che il [REDACTED] aveva fondate ragioni per ritenere che i figli sarebbero stati esposti a un serio disagio rientrando presso la madre e, soprattutto, che il rifiuto dei minori di tornare dalla madre era serio, determinato, tale da far desistere i Servizi Socio-Psicologici dall'adottare qualunque misura atti a forzarli. Misure coercitive sui minori per obbligarli al rientro non avrebbero potuto essere adottati neppure dal padre e odierno imputato. Infatti, i minori non sono più considerati soggetti senza capacità sottomessi alla potestà di un genitore; come chiaramente previsto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dalla complessiva evoluzione del diritto familiare e minorile nel nostro Paese fino alla riforma della filiazione del 2012, i minori hanno diritto ad esprimere il loro punto di vista su tutte le questioni che li riguardano e sia i genitori che le pubbliche autorità debbono tenerne conto. Di fronte al rifiuto di un minore di stare presso un genitore o passare del tempo con lui, non può ricorrersi ad azioni coercitive – che potrebbero aggravare il disagio dello stesso e irrigidire i suoi comportamenti e le sue reazioni – ma a percorsi di supporto che, coinvolgendo entrambi i genitori, assicurino lo sviluppo di relazioni genitori-figli sane, equilibrate, idonee a favorire lo sviluppo familiare, sociale, culturale del fanciullo.

Tenuto conto di ciò il [REDACTED] ha agito correttamente; non ha esercitato pressioni indebite sui minori ed ha fatto immediato ricorso al giudice il quale non ha potuto che tener conto della chiara manifestazione di dissenso dei minori rispetto al rientro presso la casa materna, disporre idonee

supporti ed infine, accertata l'inadeguatezza allo stato della relazione materna, disporre l'affido esclusivo al padre.

A fronte di ciò si impone l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

PQM

Visto l'art. 530 CPP

Assolve **[REDACTED]** dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato.

Motivi riservati i giorni 70

Così deciso in Livorno, li 16.12.2016

IL GIUDICE
MG CIVININI

Depositato
in cancelleria

27 FEB. 2017



L'Assistente Giudiziario
Vincenza Liguori